

Deliberazione 23 dicembre 2008 – ARG/elt 204/08

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini dell'attuazione dell'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come interpretato dall'articolo 3-bis del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni, in legge 22 dicembre 2008 n. 201

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 2008

Visti:

- il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01 (di seguito: il Trattato);
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del Trattato (di seguito: regolamento n. 659/99);
- il regolamento (CE) n. 794/04 della Commissione Europea (di seguito: la Commissione), del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/99;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165 (di seguito: DPR n. 1165/63);
- la legge 7 agosto 1982, n. 529 (di seguito: legge n. 529/82);
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
- la legge 22 dicembre 2008, n. 201, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 (di seguito: decreto legge 162/08);
- la decisione della Commissione C (2006) 3225 def (di seguito: decisione C(2006) 3225 def);
- la decisione della Commissione C (2007) 5400 del 20 novembre 2007 (di seguito: C(2007) 5400);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99 (di seguito: deliberazione n. 204/99);

- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e in particolare l’allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato 2004-2007);
- la deliberazione dell’Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2006, n. 319/06;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2007, n. 145/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 159/07 (di seguito: deliberazione n. 159/07);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2007, n. 238/07 (di seguito: deliberazione n. 238/07);
- la deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2007, n. 266/07;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 38/08;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2008, ARG/elt 138/08;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008 ARG/elt 191;
- la comunicazione dell’Autorità dell’11 febbraio 2004, prot. PB/M04/452/ao (di seguito: comunicazione 11 febbraio 2004);
- la comunicazione dell’Autorità del 20 ottobre 2005, prot. EF/M05/4176/ao (di seguito: comunicazione 20 ottobre 2005);
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 13 dicembre 2007, prot. n. 2153 (prot. generale Autorità n. 676 del 11 gennaio 2008);
- la comunicazione della Cassa del 17 gennaio 2008, prot. n. 84 (prot. generale Autorità n. 1625 del 21 gennaio 2008);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 marzo 2008, prot. 3481 (prot. generale Autorità n. 7125 dell’11 marzo 2008);
- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) n. 1146 e n. 1147 del 2005;
- la relazione illustrativa dell’emendamento 3.0.2, Atto Senato 1152 (di seguito: relazione illustrativa).

Considerato che:

- l’articolo 6 del DPR n. 1165/63, nell’ambito del processo di nazionalizzazione del settore elettrico italiano, ha riconosciuto alla “Terni – Società per l’industria e l’Elettricità” S.p.A. (di seguito: Terni S.p.A), condizioni speciali di fornitura di

energia elettrica per complessivi 1.620 GWh/anno, con potenza di complessivi 270 MW, a valere fino al 31 dicembre 1992;

- l'articolo 20, comma 4, della legge n. 9/91, ha disposto che “le forniture di energia elettrica prevista dall'articolo 6 del DPR n. 1165/63, per le quantità e i prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001” e che “a quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 529/82, nei successivi sei anni; e che detta norma è stata oggetto di reiterate istanze di interpretazione da parte delle aventi causa della Terni S.p.A.;
- l'interpretazione autentica del citato articolo 20 della legge n. 9/91, è stata fornita con l'articolo 3-bis del decreto legge n. 162/08, ove è precisato che “il secondo periodo dell'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si interpreta nel senso che le forniture di energia elettrica ivi previste sono erogate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1982 n. 529, in misura decrescente nei sei anni successivi secondo decrementi annuali calcolati in progressione aritmetica”;
- la relazione illustrativa all'emendamento che ha previsto l'introduzione del citato articolo 3-bis, fa riferimento alla progressione aritmetica dei numeri naturali;
- l'applicazione della progressione aritmetica dei numeri naturali corrisponde ad una sequenza di riduzioni così che la riduzione del secondo anno è doppia rispetto a quella del primo, quella del terzo è tripla di quella del primo e così via;
- il quadro normativo sopra delineato fa riferimento alle forniture della Terni S.p.A., nella prospettiva di unicità del soggetto beneficiario.

Considerato che:

- a partire dall'anno 2000, ai sensi della deliberazione n. 204/99, ai clienti beneficiari titolari di regimi tariffari speciali, ivi inclusa la Terni S.p.A. e sue aventi causa, le condizioni speciali sono garantite tramite il riconoscimento di una specifica componente compensativa (di seguito: componente compensativa), applicata dall'impresa distributrice competente;
- a partire dall'anno 2004, per effetto della deliberazione n. 148/04, recante modifiche al Testo integrato 2004-2007, la quantificazione ed erogazione della componente compensativa è stata affidata alla Cassa;
- con le comunicazioni 11 febbraio 2004 e 20 ottobre 2005, l'Autorità ha chiarito che in relazione alle modalità di attribuzione per fasce orarie dei quantitativi di energia elettrica assoggettabili al regime agevolato spettante alla Terni S.p.A. e sue aventi causa, l'unico vincolo posto dalla normativa è quello riferito alla potenza in relazione alla quale è accordata l'agevolazione;
- per effetto delle sentenze del TAR Lombardia n. 1146/2005 e 1147/2005, restando pendente la decisione del Consiglio di Stato, è stata annullata parzialmente la deliberazione n. 148/04, in particolare nella parte in cui prevedeva che il calcolo della componente compensativa avvenisse con riferimento alla spesa effettivamente sostenuta sul mercato libero dal beneficiario del regime speciale.

Considerato inoltre che:

- la legge n. 80/05, all'articolo 11, comma 11, ha disposto, tra l'altro, la proroga fino al 31 dicembre 2010 di regimi tariffari speciali per la fornitura di energia elettrica, incluso quello relativo alla Terni S.p.A. e sue aventi causa;
- la Commissione, con decisione C(2006) 3225 def, ha avviato la procedura di indagine formale in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2010 dei regimi tariffari speciali per la fornitura di energia elettrica, di cui al richiamato articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05;
- in conseguenza della decisione di cui al precedente punto, con deliberazione n. 190/06, l'Autorità ha subordinato l'erogazione delle componenti compensative relative ai regimi tariffari speciali alla presentazione, da parte del cliente che ne beneficia, di una specifica garanzia di pagamento alla Cassa;
- con la decisione C(2007) 5400, la Commissione ha ritenuto incompatibile con le norme del Trattato la misura di proroga del regime tariffario speciale esistente per la Terni S.p.A. e sue aventi causa, di cui all'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05 ed ha imposto il recupero delle somme eventualmente erogate, a tale titolo, nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007.

Ritenuto opportuno:

- dare disposizioni alla Cassa affinché provveda a rideterminare la componente compensativa spettante nel periodo 2002-2007 alla Terni S.p.A. e sue aventi causa, in coerenza con l'interpretazione autentica di cui all'articolo 3-bis del decreto legge n. 162/08;
- disporre che le eventuali maggiori compensazioni spettanti alla Terni S.p.A. e sue aventi causa per effetto della rideterminazione di cui al precedente punto, vengano erogate tenuto conto delle somme dovute in restituzione per effetto della decisione della Commissione Europea C(2007) 5400, ivi inclusi gli interessi, e delle garanzie rilasciate ai sensi della deliberazione n. 190/06;
- che la maggior compensazione non erogata di cui al precedente punto, relativa alle somme dovute in restituzione per effetto della decisione della Commissione Europea C(2007) 5400, ivi inclusi gli interessi, venga accantonata dalla Cassa, salvo adempimento da parte delle aventi causa della Terni S.p.A. degli obblighi di restituzione citati

DELIBERA

1. di dare mandato alla Cassa per l'immediata rideterminazione delle compensazioni spettanti alla Terni S.p.A. e sue avanti causa, nel periodo 2002-2007, in applicazione dell'articolo 20, comma 4 della legge n. 9/91, come interpretata dall'articolo 3-bis del decreto legge n. 162/08;
2. di prevedere che la Cassa, ai fini della rideterminazione di cui al punto 1, si attenga ai seguenti criteri:
 - a. ai fini della riduzione nel periodo 2002-2007 delle quantità oggetto del regime speciale, sia in termini di energia prelevata che in termini di

- potenza, si fa riferimento alla progressione aritmetica dei numeri naturali, ottenendo le quantità indicate nella tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- b. la componente compensativa è calcolata con riferimento ai consumi complessivi, per ciascun mese e in ciascuna fascia oraria del periodo 2002-2007, delle aventi causa della Terni S.p.A., come se le medesime facessero parte del medesimo soggetto giuridico;
 - c. ai fini dell'attribuzione per fasce orarie dei quantitativi di energia elettrica oggetto del regime speciale spettante alle aventi causa della Terni S.p.A., i medesimi sono determinati nei limiti della potenza agevolata in ciascun anno;
 - d. ai fini del calcolo della componente compensativa spettante complessivamente alle aventi causa della Terni S.p.A., la Cassa fa riferimento agli addebiti risultanti dall'applicazione dei corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato in coerenza con quanto previsto dal comma 73.5, lettera a, del Testo integrato 2004-2007, salvo quanto disposto per il periodo successivo al 30 giugno 2007 dall'articolo 7 della deliberazione n. 159/07 e dall'articolo 5 della deliberazione n. 238/07;
3. di disporre che, qualora in esito alla rideterminazione di cui al punto 1, secondo i criteri di cui al punto 2, la compensazione complessivamente spettante alle aventi causa della Terni S.p.A. risulti superiore a quanto già riconosciuto dalla Cassa ai medesimi soggetti in applicazione della legge n. 9/91, la Cassa:
 - a. accantoni le somme dovute in restituzione da parte delle aventi causa della Terni S.p.A., per effetto della decisione della Commissione Europea C(2007) 5400, fino ad adempimento da parte delle medesime aventi causa della Terni S.p.A. degli obblighi di restituzione previsti dalla citata decisione;
 - b. eroghi le eventuali somme eccedenti l'accantonamento di cui alla lettera a.;
 4. di prevedere che la Cassa, ai fini della ripartizione tra le aventi causa della Terni S.p.A. della maggiore compensazione erogata ai sensi del precedente punto 3, si attenga ai criteri che le medesime aventi causa comunicheranno congiuntamente alla Cassa;
 5. di prevedere che la Cassa, ai fini dell'erogazione delle somme spettanti alle aventi causa della Terni S.p.A., possa ricorrere a quanto previsto dal comma 54.3 del TIT;
 6. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

23 dicembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis